Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 20 maggio 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 febbraio 1981.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, nonché l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che ha esteso il sistema di perequazione automatica delle pensioni vigente per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti anche al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1980 che ha disposto, in attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'aumento delle pensioni erogate dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, con decorrenza 1° luglio 1980;

Atteso che, ai sensi del predetto art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 942 del 1977, gli stessi aumenti si applicano anche alle pensioni del Fondo per il personale di volo;

Considerato che l'art. 15 della legge n. 484 del 1973 sopra citato stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni del Fondo anzidetto in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo stesso;

Considerato altresì che l'onere derivante al Fondo volo dalla perequazione automatica di cui al predetto decreto ministeriale 30 maggio 1980, il cui valore capitale è stato valutato in 3,2 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione che presentava al 31 dicembre 1979 un disavanzo patrimoniale di 23,3 miliardi di lire per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, mediante l'imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,57 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,57 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1981

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2834)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 1981.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia di Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che per effetto dell'evento sismico del 23 novembre 1980 si è verificato un arresto nel normale funzionamento di alcuni uffici delle imposte dirette della provincia di Napoli e precisamente di Napoli 1° ufficio, Napoli 2° ufficio, Casoria e Castellammare di Stabia;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sopra citati uffici delle imposte dirette, verificatosi per effetto dell'evento di carattere eccezionale costituito dal menzionato sisma, è accertato nei giorni a fianco di ciascun ufficio indicati:

Napoli 1° ufficio: 24, 25 e 26 novembre 1980;
Napoli 2° ufficio: 24 e 25 novembre 1980;
Casoria: 24, 25 e 26 novembre 1980;
Castellammare di Stabia: 24, 25, 26 e 27 novembre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2927)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 marzo 1981.

Determinazione della misura dell'interesse di mora per i mutui fondiari edilizi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 397, recante norme per la determinazione dei tassi d'interesse per i finanziamenti agevolati e del tasso di mora per i mutui fondiari;

Visto, in particolare, l'art. 2 della citata legge n. 397 il quale stabilisce che gli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono stabiliti in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 recante norme di coordinamento per disciplinare l'attività degli istituti di credito fondiario ed edilizio emittenti le nuove obbligazioni;

Vsto, in particolare, l'art. 14 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 7 il quale dispone che la misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli enti sulle somme dovute e non pagate, stabilita dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 agosto 1974, n. 397, può essere modificata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto ministeriale n. 210854/32-F-307, in data 28 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1979, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 6, con il quale, in applicazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 gli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sono stati stabiliti in misura corrispondente al tasso di riferimento da applicare alle operazioni di mutuo agevolato per l'edilizia di cui al decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, fissato ai sensi del decreto interministeriale n. 162880/32-F-153-35 del 23 aprile 1977 con decreti del Ministro del tesoro per il primo e per il quarto bimestre di ogni anno, maggiorato di due punti e mezzo;

Ritenuto opportuno elevare da due punti e mezzo a quattro punti la maggiorazione sul tasso di riferimento stabilita dal suddetto decreto ministeriale del 28 febbraio 1978, al fine di consentire che l'efficacia sanzionatoria del tasso stesso sia tempestivamente esplicata in relazione alle mutate condizioni di mercato;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, di consentire una sollecita applicazione della nuova misura del ricordato tasso di mora, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Gli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono stabiliti in misura corrispondente al tasso di riferimento da applicare alle operazioni di mutuo agevolato per l'edilizia di cui al decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, fissato - ai sensi del decreto interministeriale n. 162880/32-F-153-35 del 23 aprile 1977 - con decreti del Ministro del tesoro per il primo e per il quarto bimestre di ogni anno, maggiorato di quattro punti.

Sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di ciascuno dei suindicati decreti si applica la misura di tali interessi vigenti per il semestre precedente.

Art. 2.

La misura degli interessi di mora determinata ai sensi del precedente art. 1 si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, nonchè, a partire dal medesimo giorno, ai contratti già in essere nei quali sia stata espressamente inserita una clausola che consenta all'istituto mutuante di modificare l'interesse moratorio stabilito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1981
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 196

(2871)

DECRETO 2 marzo 1981.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a 36 mesi, con godimento 1° ottobre 1980, emessi per lire 930 miliardi in forza della legge 30 aprile 1980, n. 149.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, anche nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a 36 mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 508534/66-AR-5, in data 18 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 263, emanato in forza della disposizione legislativa sopra indicata, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1980 — rimborsabili il 1° ottobre 1983 — ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 6,75%, per un importo nominale di lire 930 miliardi;

Visto in particolare l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui si è stabilito, fra l'altro, che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 930 miliardi con il decreto ministeriale n. 508534/66-AR-5 del 18 settembre 1980, meglio specificato nelle premesse, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 27 marzo e il 26 settembre di ogni anno, a partire dal 27 marzo 1981, mediante mandato di pagamento sulla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia — Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro — Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile — emissione 1° ottobre 1980 — rimborsabili il 1° ottobre 1983 — legge 30 aprile 1980, n. 149 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso del capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale. Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1982, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni; da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le Sezioni di Tesoreria Provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 279.000.000, pari allo 0,03 sul valore nominale di lire 930 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 139.500.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° aprile 1981.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1981 è pari a lire 279.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1981
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 329

(2873)

DECRETO 5 maggio 1981.

Determinazione delle istituzioni creditizie cui le unità sanitarie locali devono affidare la gestione del proprio servizio di tesoreria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 35, comma primo, della citata legge, il quale, tra l'altro, stabilisce che le unità sanitarie locali, di cui all'art. 14 della legge 23 dicem-

bre 1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato che occorre provvedere in merito;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma primo, della legge 30 marzo 1981, n. 119, le unità sanitarie locali, di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono affidare la gestione del proprio servizio di tesoreria ad una delle seguenti istituzioni creditizie:

istituti di credito di diritto pubblico;

banche di interesse nazionale;

banche di credito ordinario con un patrimonio non inferiore a lire 300 milioni;

casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria, banche popolari e casse rurali ed artigiane con un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.

E' fatta salva la normativa dettata, in via generale, dalla Banca d'Italia in merito ai servizi di tesoreria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2870)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese « l'Union des assurances de Paris Vie », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazione « L'Union des assurances de Paris - Vie », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, di opzioni e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione di analoghe in vigore, nonché le opzioni e le condizioni di polizza sottoindicate, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « L'union des assurances de Paris - Vie », con sede in Genova:

tariffa I (2-t), relativa all'assicurazione a vita intera su due teste a premio annuo pagabile al massimo sino all'85° anno di età fittizia comune, di un capitale pagabile al primo decesso; (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 14 novembre 1964 numero 5183);

tariffa I - U (2-t), relativa all'assicurazione vita intera su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa II (2-t), relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo temporaneo da pagarsi fino a quando entrambe le due teste siano viventi, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa III (2-t), relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate (tarifta sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 23 ottobre 1959, n. 3616);

tariffa III u (2-t), relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile a un'epoca prestabilita ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa XV compl., relativa all'assicurazione complementare temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

opzione I per la conversione al termine del periodo contrattuale, del capitale di miste o similari, in assicurazione caso morte a vita intera e contanti (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 14 novembre 1964, n. 5183);

opzione II alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera; (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 14 novembre 1964, n. 5183);

condizioni particolari di polizza della tariffa I (2-t);

condizioni particolari di polizza della tariffa I-u (2-t);

condizioni particolari di polizza della tariffa II (2-t);

condizioni particolari di polizza della tariffa III (2-t);

condizioni particolari di polizza della tariffa III-u (2-t).

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2788)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1981, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 247, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dalla data del decreto e fino alla scadenza del quinquennio in corso (22 dicembre 1981), il dott. Antoniogiorgio Benvenuto è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del sig. Ruggero Ravenna.

(2920)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1981, registro n. 14 Difesa, foglio n. 305, è stata conferita la medaglia d'argento al valor militare al vicebrigadiere dei carabinieri della legione carabinieri di Napoli Cimmino Matteo nato a S. Egidio di Angri (Salerno) il 6 dicembre 1926 con la seguente motivazione:

« A diporto, in abito civile, unitamente a due figli minori, in comune limitrofo alla sede di servizio, informato che negli uffici della locale Esattoria Comunale due banditi stavano consumando una rapina, non esitava ad accorrere sul posto e, sebbene disarmato, con ferma determinazione e sprezzo del pericolo affrontava coraggiosamente i rapinatori — uno dei quali armato di pistola — riuscendo a bloccarli dopo violenta colluttazione ed a trarli in arresto con il concorso di altri militari nel frattempo sopraggiunti. L'operazione di servizio si concludeva con il recupero dell'intera refurtiva ed il sequestro dell'arma impiegata per il delitto ». — S. Antonio Abate (Napoli), 11 luglio 1980.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1981, registro n. 14 Difesa, foglio n. 238, è stata conferita la medaglia d'argento al valor militare in favore di Riccio Michele, nato a Magliano Veneto (Treviso) il 17 ottobre 1948, capitano della legione carabinieri di Genova, con la seguente motivazione:

« Comandante di sezione speciale anticrimine, particolarmente impegnata nella lotta contro la criminalità eversiva, già distintosi in brillanti operazioni di servizio, dirigeva con assoluta dedizione e grande perizia l'irruzione di un nucleo in un covo di terroristi resisi responsabili di numerosi omicidi, anche in danno di militari dell'Arma. Nel corso dell'azione da lui condotta, in seguito ad azione di fuoco da parte dei terroristi, che provocava il grave ferimento di un dipendente sottufficiale, sviluppava decisa e fulminea reazione con le armi concorrendo con lo stesso ferito e con altro militare all'eliminazione di un terrorista. Percepita l'imminenza di nuovo proditorio agguato, reiterava, con il concorso di personale sopraggiunto, l'azione di fuoco che si concludeva con l'uccisione di altri tre terroristi e con il recupero di ingente quantitativo di armi, munizioni, esplosivo e materiale documentale. Mirabile esempio di elette virtù militari, ardimento ed assoluta dedizione al dovere ». — Genova, 28 marzo 1980.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1981, registro n. 14 Difesa, foglio n. 239, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare in favore di Ghiorzi Renato, brigadiere della legione carabinieri di Genova, nato a Sesto Godano (La Spezia) il 16 settembre 1947, con la seguente motivazione:

« Addetto a sezione speciale anticrimine, particolarmente impegnata nella lotta contro la criminalità eversiva, partecipava con slancio all'irruzione, in secondo scaglione, in un covo di terroristi resisi responsabili di numerosi omicidi, anche in danno di militari dell'Arma. Nel corso dell'azione, dopo che l'aliquota avanzata aveva sviluppato decisa e fulminea reazione con le armi all'improvviso ferimento di sottufficiale, percepita la imminenza di nuovo proditorio agguato, dimostrando cosciente sprezzo del pericolo, non comune coraggio e fredda determinazione, proseguiva con gli altri militari l'azione di fuoco che si concludeva con l'uccisione di quattro terroristi e con il recupero di ingente quantitativo di armi, munizioni, esplosivo e materiale documentale. Mirabile esempio di chiare virtù militari ardimento e spiccata dedizione al dovere ». — Genova, 28 marzo 1980.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981 registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1981, registro n. 14 Difesa, foglio n. 235, è stata conferita la medaglia d'argento al valor militare in favore di Benà Rinaldo, nato a Novara il 17 febbraio 1941, maresciallo capo della legione carabinieri di Genova con la seguente motivazione:

« Addetto a sezione speciale anticrimine, particolarmente impegnata nella lotta contro la criminalità eversiva, già distintosi ripetutamente in brillanti operazioni di servizio, partecipava volontariamente all'irruzione di un nucleo in un covo di terroristi resisi responsabili di numerosi omicidi, anche in danno di militari dell'Arma. Raggiunto da colpo di pistola che lo feriva gravemente al capo provocandone la caduta, si rialzava e reagiva risolutamente col fuoco della propria arma concorrendo alla eliminazione di un terrorista prima di accasciarsi privo di sensi. L'azione si concludeva con l'uccisione di altri tre terroristi e con il recupero di ingente quantitativo di armi, munizioni esplosivo ed importante materiale documentale. Mirabile esempio di elette virtù militari, ardimento ed assoluta dedizione al dovere ». — Genova, 28 marzo 1980.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1981, registro n. 14 Difesa, foglio n. 234 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare in favore di Bosio Bartolomeo, nato a Narzole (Cuneo) il 2 marzo 1951, brigadiere della legione carabinieri di Genova, con la seguente motivazione:

« Addetto a sezione speciale anticrimine, particolarmente impegnata nella lotta contro la criminalità eversiva, partecipava con slancio all'irruzione, in secondo scaglione, in un covo di terroristi resisi responsabili di numerosi omicidi, anche in danno di militari dell'Arma. Nel corso dell'azione, dopo che l'aliquota avanzata aveva sviluppato decisa e fulminea reazione con le armi all'improvviso ferimento di sottufficiale, percepita l'imminenza di nuovo proditorio agguato, dimostrando cosciente sprezzo del pericolo, non comune coraggio e fredda determinazione, proseguiva con gli altri militari l'azione di fuoco che si concludeva con l'uccisione di quattro terroristi e con il recupero di ingente quantitativo di armi, munizioni, esplosivo e materiale documentale. Mirabile esempio di chiare virtù militari, ardimento e spiccata dedizione al dovere ». — Genova, 28 marzo 1980.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1981, registro n. 14 Difesa, foglio n. 237, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare in favore di Marino Nicola, nato a Caserta il 24 maggio 1942, brigadiere della legione carabinieri di Genova, con la seguente motivazione:

« Addetto a sezione speciale anticrimine, particolarmente impegnata nella lotta contro la criminalità eversiva, partecipava con slancio all'irruzione, in secondo scaglione, in un covo di terroristi resisi responsabili di numerosi omicidi, anche in danno di militari dell'Arma. Nel corso dell'azione, dopo che l'aliquota avanzata aveva sviluppato decisa e fulminea reazione con le armi all'improvviso ferimento di sottufficiale, percepita l'imminenza di nuovo proditorio agguato, dimostrando cosciente sprezzo del pericolo, non comune coraggio e fredda determinazione, proseguiva con gli altri militari l'azione di fuoco che si concludeva con l'uccisione di quattro terroristi e con il recupero di ingente quantitativo di armi, munizioni, esplosivo e materiale documentale. Mirabile esempio di chiare virtù militari, ardimento e spiccata dedizione al dovere ». — Genova, 28 marzo 1980.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1981, registro n. 14 Difesa, foglio n. 306, è stata conferita la medaglia d'argento al valor militare in favore di Mazzei Natale, nato a Fuscaldo (Cosenza) il 26 dicembre 1928, appuntato della legione carabinieri di Milano, con la seguente motivazione:

« A riposo medico ed in abito civile, intuendo il verificarsi di una imminente azione delittuosa interveniva d'iniziativa. Circondato da tre malviventi che con le armi spianate lo spingevano all'interno di un negozio dove intendevano compiere una rapina, cogliendo, con fredda determinazione e sprezzo del pericolo, un loro attimo di distrazione, estraeva fulmineamente la propria pistola ed esplodeva un colpo che, benché andato a vuoto, induceva i malfattori a fuggire verso l'autovettura parcheggiata nei pressi. Inseguitili, con non comune ardimento, ingaggiava con essi violento conflitto a fuoco riuscendo a ferirne due, di cui uno mortalmente, ed a mettere in fuga gli altri ». — Castelletto di Albairate (Milano), 24 maggio 1980.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1981, registro n. 14 Difesa, foglio n. 236, è stata conferita la medaglia d'argento al valor militare in favore di Arlotta Vincenzo, nato a Montalbano Elicona (Messina) il 16 febbraio 1951, brigadiere della legione carabinieri di Genova, con la seguente motivazione:

« Addetto a sezione speciale anticrimine, particolarmente impegnata nella lotta contro la criminalità eversiva, partecipava con assoluta dedizione e spiccata capacità professionale, all'irruzione di un nucleo in un covo di terroristi resisi responsabili di numerosi omicidi, anche in danno di militari dell'Arma. Nel corso dell'azione, dimostrando cosciente sprezzo del pericolo e fredda determinazione, sviluppava decisa e fulminea reazione con le armi ad improvviso colpo di pistola che aveva gravemente ferito altro sottufficiale, concorrendo con il proprio comandante, e con lo stesso ferito all'eliminazione di un terrorista. Percepita l'imminenza di nuovo proditorio agguato, reiterava, con il concorso di personale sopraggiunto, l'azione di fuoco, che si concludeva con l'uccisione di altri tre terroristi e con il recupero di ingente quantitativo di armi, munizioni, esplosivo e materiale documentale. Mirabile esempio di elette virtù militari, ardimento ed assoluta dedizione al dovere ». — Genova, 28 marzo 1980.

(2886)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con deliberazione del 26 marzo 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

1) società A.S.A.E.R. - Aeroporto Guglielmo Marconi, Bologna;
2) ditta Editrice didattica lucana di Potenza;
3) S.p.a. Ferriere S. Anna, con sede in Milano e stabilimento a Sesto Calende (Varese);
4) S.r.l. Metalvista di Verbania Trobaso (Novara);
5) S.r.l. Lucicav, stabilimento in Teverola (Caserta);
6) S.p.a. Mineraria e metallurgica di Pertusola con sede legale in Roma e stabilimento e miniere in S. Pietro di Cadore (Belluno);
7) S.p.a. Elif, in liquidazione, stabilimento in Benevento;
8) S.r.l. C.M.V. di Bazzano de L'Aquila;
9) S.p.a. Montedison, stabilimento di Linate (Milano), ora S.p.a. Ausimont;
10) S.p.a. Cimmi, stabilimento di Casoria (Napoli);
11) S.p.a. Fiart, stabilimento in Baia (Napoli);
12) S.p.a. Samit, con sede in Borgosesia e stabilimenti in Borgosesia e Bergamo e uffici commerciali in Milano;
13) S.p.a. Ceramica meridionale Uda con sede in Salerno - zona industriale Fuorni;
14) S.r.l. O.S.A.I., stabilimento di Pozzuoli (Napoli);
15) S.r.l. Enco's, stabilimento in Monteforte Irpino (Avellino);
16) S.r.l. Metalchiusure Jolly, stabilimento in Melito (Napoli);
17) ditta Pascucci & Vannucci S.r.l., con sede in Macerata Feltria (Pesaro);
18) ditta PI.RA. mobili S.p.a. con sede in Piangipane (Ravenna);
19) S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi, ora Montepolimeri S.p.a. con sede in Milano;
20) S.p.a. Europhen con sede in Milano e stabilimenti a Milano, Corsico (Milano), Castelleone (Cremona), Bozzolo (Mantova) e Quistello (Mantova);
21) S.p.a. Kriza di S. Donà di Piave;
22) ditta Lialf di Ruffini Alfonso di Scafa (Pescara);
23) ditta Gazzola Ettore di Grugliasco (Torino);
24) conceria Gioacchino Grado fu Andrea con stabilimento in Napoli;
25) S.p.a. Dolfra di Arnad (Aosta);
26) ditta S.I.T.E. - Società industrie tipografiche editoriali S.p.a. di Trento;
27) S.p.a. Elio Baggio - Officine metallurgiche e smalterie con sede in Bassano del Grappa e stabilimento in Gradisca di Isonzo;
28) calzaturificio « La Porta Vincenzo » con stabilimento in Napoli;
29) S.r.l. L.E.N. - Laboratori elettronici Napoletani, stabilimento in Casoria (Napoli);
30) S.a.s. Manifattura Canapa di Frattamaggiore (Napoli);
31) Manifatture Rondo S.p.a. con sede legale in Milano e stabilimento di Vigevano (Pavia);
32) S.p.a. P.N. 3 con sede in Pordenone - zona industriale Vallenocello;
33) S.p.a. Tec - Friuli di Cormons (Gorizia);
34) ditta Operplast di Lametia Terme (Catanzaro);
35) Industria laniera abruzzese ILA di Vincenzo Merlino e F. S.n.c. con sede in Taranta Peligna (Chieti) e stabilimenti in Taranta Peligna e Pescara;
36) ditta « Confezioni di Mereto » di Fabris Valentino con sede in Mereto di Tomba (Udine);
37) S.r.l. C.E.M. - Costruzioni elettromeccaniche meridionali con sede in S. Prisco (Caserta);
38) ditta Avino, stabilimenti di Napoli e Bacoli (Napoli);
39) ditta F.lli Summonte, stabilimento in Ercolano (Napoli);
40) ditta stabilimenti Negrello Munizioni Este S.r.l. con sede in Este (Padova);
41) S.p.a. Cerro Maggiore con sede in Milano e stabilimento in Cerro Maggiore (Milano);
42) ditta Cosmos S.r.l. industria confezioni di Latina;
43) ditta Fidass S.a.s. di Serravalle Scrivia (Alessandria);
44) calzaturificio Bondi di Forlì;
45) ditta Cotonificio Valle Seriana S.p.a. con sede legale in Gallarate (Varese) e sede amministrativa e direzione a Cene (Bergamo);
46) ditta M.I.A. S.a.s. di Serravalle Scrivia (Alessandria);
47) ditta Calzaturificio Alba di Cotignola (Ravenna);
48) S.p.a. I.S.F.A. - Industria fiammiferi e affini di Catania;
49) S.r.l. Fragile con sede e stabilimento in Milano;
50) ditta Melpomene di Roma;
51) S.p.a. Calzaturificio Diana con sede in Forlì;
52) S.p.a. Detroit Sem di Monfalcone (Gorizia);
53) ditta Tomaificio Giulia S.r.l. con sede in Dovadola (Forlì);
54) S.r.l. C.R.M. con sede in Milano e stabilimento in Castellanza (Varese);
55) ditta Calzaturificio Orfeo con sede in Premilcuore (Forlì);
56) S.p.a. Compagnia tecnica siciliana con sede in Siracusa;
57) S.p.a. Ferroleghe (gruppo Montedison) con sede in Milano e filiali e unità produttive e commerciali a Carrara e Domodossola;
58) S.p.a. Resem (gruppo Montedison) con sede in Milano e filiali, unità produttive e commerciali a Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli);
59) S.p.a. Segem (gruppo Montedison) con sede in Milano e uffici periferici facenti capo amministrativamente alla sede;
60) S.p.a. Montedison con sede in Milano;
61) S.p.a. Fertimont (gruppo Montedison) con sede Milano e filiali, unità produttive e commerciali a Ferrara, Porto Marghera (Venezia), Priolo (Siracusa), Porto Empedocle (Agrigento), Crotone (Catanzaro) e S. Giuseppe di Cairo (Savona);
62) S.p.a. Montedipe (gruppo Montedison), con sede in Milano e filiali e unità produttive e commerciali a Bollate (Milano), Mantova, Porto Marghera (Venezia), Novara, Brindisi e Priolo (Siracusa);

63) ditta Texpi S.r.l. con sede in Anzio (Roma) e stabilimento a Pisa;

64) S.p.a. Neohm di Leinì (Torino);

65) S.p.a. Ausimont (gruppo Montedison) con sede in Milano e filiali e unità produttive e commerciali a Bussi (Pescara), Novara, Porto Marghera (Venezia), Spinetta Marengo (Alessandria), Crotone (Catanzaro), Fombio (Milano), Livorno e Mantova;

66) S.p.a. Montepolimeri (gruppo Montedison) con sede in Milano e filiali, unità produttive e commerciali a Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Porto Marghera (Venezia), Rho (Milano), Terni e Priolo (Siracusa).

Con deliberazione del 26 marzo 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977 n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

1) S.p.a. Rosetex, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimenti in Pietrasanta (Lucca);

2) società Global, stabilimento in Soccorso di Magione (Perugia);

3) ditta Ceramica di Caltagirone S.p.a. di Caltagirone (Catania);

4) Compagnia tecnica internazionale progetti C.T.I.P. S.p.a., con sede in Roma;

5) ditta Filatura Archiano di Bibbiena Stazione (Arezzo);

6) S.p.a. Tanara Sud, stabilimento di Benevento;

7) S.p.a. Agnano Confezioni con sede in Pozzuoli (Napoli);

8) S.p.a. F.E.R. - Fonderie Ernesto Redaelli, stabilimento in Torrecuso (Benevento);

9) S.p.a. G. Gambardella & C., stabilimento in S. Egidio Montalbino (Salerno);

10) S.p.a. Elle Bi - stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli);

11) ditta Calzaturificio Urbano S.r.l. con sede in Capodarco di Fermo (Ascoli Piceno);

12) S.p.a. F.I.S.I. di Pistoia;

13) società Rubbermak di Valtopina (Perugia);

14) ditta Officine meccaniche Borgo Fornari S.a.s. con sede in Pieve di Borgo Fornari - Ronco Scrivia (Genova);

15) S.p.a. Manifattura Rotondi con sede in Milano e stabilimento di Novara.

Con deliberazione del 26 marzo 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

1) ditta Sisas, con sede in Milano e stabilimenti a Pioltello e Rodano;

2) società Salan S.c.s. con sede in Narni (Terni);

3) S.p.a. Dario Moranduzzo S.r.l. di Scandicci;

4) S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia;

5) S.p.a. Repes di Forlì;

6) S.p.a. Wasserman di Milano;

7) S.p.a. La Metalli industriali, stabilimento di Limestre (Pistoia);

8) S.p.a. Atel di San Giorgio a Cremano (Napoli);

9) S.p.a. Polyform di San Giorgio a Cremano (Napoli);

10) S.p.a. Talco e Grafite Val Chisone filiale di Orani (Nuoro);

11) S.p.a. Olivetti & C. con sede in Ivrea, stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino);

12) S.p.a. Same con sede e stabilimento in Milano;

13) S.p.a. Nuova Saccardo di Schio (Vicenza);

14) S.p.a. Filpes di Forlì;

15) S.p.a. Ceat con sede in Torino, Settimo Torinese, Anagni, Ascoli Piceno e filiali periferiche;

16) S.p.a. Berrettificio Eurocap con sede in Ponte a Moriano (Lucca) e stabilimento a Saltocchio (Lucca).

Con deliberazione del 26 marzo 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo della legge 13 agosto 1980, n. 444 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino a 39 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), sospesi dal lavoro dal 1° marzo 1978.

(2869)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca al consorzio agrario provinciale di Pavia dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1981 sono state revocate al Consorzio agrario provinciale di Pavia, società cooperativa a responsabilità limitata, le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con sede principale in Pavia, via Rismondo n. 2, e succursale in Casteggio, via Alba Coralli Camozzi, attribuite con decreti ministeriali 9 dicembre 1940 e 29 dicembre 1948. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto.

(2769)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Edilfamiglia » a r.l., in Rossano

Con decreto ministeriale 22 aprile 1981 il dott. Nicola Mazzotta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Edilfamiglia » a r.l. in Rossano (Cosenza), già sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale 12 maggio 1976, in sostituzione dell'avv. Renato Anania.

(2889)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Incremento spettacoli attività liriche CISAL, in Napoli.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1981, la dott.ssa Elena Morante è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa « Incremento spettacoli attività liriche CISAL » a r.l., in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 20 gennaio 1977, in sostituzione del prof. Antonello Vincenzo Gorizia.

(2890)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 6 marzo 1981, n. 10054/AA.GG. l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di una cappa a flusso laminare sterile « Gelaire » mod. NP-48 del valore di L. 2.200.000 più IVA disposta dalla Croce rossa italiana, sezione di Ferrara, a favore dell'istituto di genetica medica della predetta Università.

(2765)

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 12 marzo 1981, n. 4424 div. 1ª, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato costituito dalla somma di L. 5.000.000 disposto dalla sig.ra Minnicelli Beatrice ved. Daneri.

(2766)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 15 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	1142,80	1142,85	—	1148,50	1142,75	1142,70	—	—	1142,80
Dollaro canadese	—	952,10	952 —	—	954,35	952,05	952,40	—	—	952,10
Marco germanico	—	497,95	498 —	—	497,50	497,90	498 —	—	—	497,95
Fiorino olandese	—	447,45	447,90	—	447,25	447,40	447,25	—	—	447,45
Franco belga	—	30,525	30,48	—	30,50	30,50	30,525	—	—	30,50
Franco francese	—	206,59	206,82	—	206,50	206,60	206,61	—	—	206,60
Lira sterlina	—	2372 —	2374 —	—	2373,40	2372 —	2374 —	—	—	2372 —
Lira irlandese	—	1815 —	1819 —	—	1819,25	—	1817 —	—	—	—
Corona danese	—	158,36	158,60	—	158,15	158,35	158,32	—	—	158,35
Corona norvegese	—	201,43	201,50	—	201,80	201,40	201,60	—	—	201,45
Corona svedese	—	232,79	232,75	—	233,80	232,80	232,60	—	—	232,80
Franco svizzero	—	552,70	553,35	—	550,10	552,65	552,40	—	—	552,70
Scellino austriaco	—	70,367	70,45	—	70,45	70,35	70,45	—	—	70,35
Escudo portoghese	—	18,80	18,82	—	18,80	18,75	18,75	—	—	18,80
Peseta spagnola	—	12,495	12,52	—	12,50	12,50	12,489	—	—	12,50
Yen giapponese	—	5,136	5,14	—	5,15	5,10	5,131	—	—	5,13

Media dei titoli del 15 maggio 1981

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	51,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,675
» 5,50 % » » 1968-83	88,400
» 5,50 % » » 1969-84	84,275
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,825
» 9 % » » 1975-90	73,975
» 9 % » » 1976-91	77 —
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,200
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	65 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,400
» » » » 1-10-1979/81	99,050
» » » » 1-12-1979/81	98,950
» » » » 1- 5-1979/82	98,050
» » » » 1- 7-1979/82	97,350
» » » » 1-10-1979/82	97,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,450
» » » » 1- 3-1980/82	98,150
» » » » 1- 5-1980/82	98,050
» » » » 1- 6-1980/82	97,600
» » » » 1- 7-1980/82	98,150
» » » » 1- 8-1980/82	98,100
» » » » 1-10-1980/82	98 —
» » » » 1- 1-1980/83	97,400
» » » » 1-10-1980/83	98,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,850
» » » 12 % 1- 4-1982	94,720
» » » 12 % 1-10-1983	87,850
» » » 12 % 1- 1-1984	87,200
» » » 12 % 1- 4-1984	87,225
» » » 12 % 1-10-1984	87,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1142,75
Dollaro canadese	952,25
Marco germanico	497,975
Fiorino olandese	447,35
Franco belga	30,525
Franco francese	206,60
Lira sterlina	2373 —
Lira irlandese	1816 —
Corona danese	158,34
Corona norvegese	201,515
Corona svedese	232,695
Franco svizzero	552,55
Scellino austriaco	70,408
Escudo portoghese	18,775
Peseta spagnola	12,492
Yen giapponese	5,133

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'immissione nei ruoli del personale di alcune carriere del Ministero dell'interno dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, per i candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 della legge 6 febbraio 1981, n. 21.

Il giorno 30 giugno 1981 alle ore 8,30 in Roma, presso il Ministero dell'interno, piazza Viminale, salone delle conferenze del palazzo Viminale, piano terra, avranno luogo le prove scritte o pratiche degli esami di idoneità, indetti con decreto ministeriale in data 12 giugno 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, per l'immissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero dell'interno dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1980 e che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 6 febbraio 1981, n. 21.

Per l'espletamento delle suindicate prove saranno osservate le medesime modalità previste nel bando di cui al citato decreto ministeriale 12 giugno 1980.

I giovani aventi diritto saranno convocati tramite le rispettive sedi di servizio.

(2716)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, a cinque posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1979 risultano disponibili cinque posti da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a cinque posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 31 dicembre 1979.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1979 anni tre di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

2) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) *curriculum* in tre copie sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle operosità svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegato d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 2.000.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti o parti di essi, pervenuti al Ministero o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine predetto, non saranno valutati.

Non saranno del pari presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati nè regolarizzati.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi o dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali 19 gennaio 1977, 20 gennaio 1977, 23 febbraio 1978, 16 marzo 1978, 16 luglio 1979 e 19 luglio 1979, pubblicati, rispettivamente, nella

Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1978, n. 19 del 19 gennaio 1978, n. 170 del 20 giugno 1978, n. 310 del 6 novembre 1978, n. 287 del 20 ottobre 1979 e n. 290 del 24 ottobre 1979.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 5;

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: fino a punti 5.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno dichiarati vincitori i primi cinque classificati.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1980.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1980
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 250

(2892)

Modificazioni al bando di concorso, per titoli di servizio, a cinque posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 12 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1980, registro n. 105, foglio n. 250, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli di servizio a cinque posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sulla disciplina dell'imposta di bollo, ed in particolare l'art. 19;

Attesa la necessità di adeguare il citato decreto ministeriale 12 luglio 1980 alla norma predetta;

Decreta:

Articolo unico

Sono soppressi il terzo e il quarto comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 12 luglio 1980 di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1981
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 76

(2893)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visto altresì il proprio decreto integrativo del 26 gennaio 1981;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo			
Mazzolo Lucio, nato a S. Vito al Tagliamento il 27 aprile 1947	punti	100	su 100
Strapparava Fernando, nato a Verona il 28 marzo 1937	»	98	»
Tizzani Cesare, nato ad Alessandria il 28 maggio 1945	»	97	»
Turi Mario, nato a Venezia il 26 gennaio 1944	»	97	»
Cancemi Anna, nata a Portici il 21 luglio 1936	»	95	»
Gallo Roberto, nato a Vicenza il 15 ottobre 1940	»	95	»
Giorgi Guido, nato a Perugia il 25 agosto 1944	»	95	»
Guerrera Antonio, nato a Reggio Calabria il 1° giugno 1941	»	95	»
Zoccano Antonio, nato a S. Giovanni Rotondo l'11 settembre 1944	»	94	»
Pappalardo Placido Antonio, nato a Comiso il 20 marzo 1943	»	93	»
Sillitti Mario, nato a Castelleone di Suasa il 5 giugno 1940	»	93	»
Vanzan Ferdinando, nato a Lavagno il 23 settembre 1927	»	92	»
Bergamini Giorgio, nato a Ferrara il 21 marzo 1938	»	90	»
Blasi Giovanni, nato a Velletri l'11 settembre 1940	»	90	»
Businaro Italino, nato a Vighizzolo Este il 6 novembre 1940	»	90	»
Di Leo Leonilde, nato a Melfi il 14 dicembre 1940	»	90	»
La Rosa Maria Veneranda, nata a Canolo il 16 novembre 1942	»	90	»

Longo Francesco, nato a Cinquefronidi il 24 luglio 1939	punti	90 su 100
Onofri Sosio, nato a Falvaterra il 1° gennaio 1944	»	90 »
Zaccaria Antonio, nato a Grisignano di Zocco il 20 settembre 1940	»	90 »
Feroci Paola, nata a Pistoia il 10 dicembre 1944	»	88 »
Dovinola Palmira, nata a Mercato S. Severino il 4 aprile 1946	»	87 »
Venza Vincenzo, nato a Erice il 27 marzo 1945	»	87 »
Mazzarella Filippo, nato ad Ariano Irpino il 19 novembre 1944	»	86 »
Aliprandi Giuseppe, nato a Milano il 10 febbraio 1939	»	85 »
De Felice Andrea, nato a S. Maria Capua Vetere il 20 gennaio 1937	»	85 »
De Marco Alfredo, nato a Luzzi il 9 agosto 1928	»	85 »
Furfaro Antonio, nato a Cittanova l'11 aprile 1933	»	85 »
Ghioldi Giosuè, nato a Como l'8 giugno 1943	»	85 »
Russo Severino, nato a Flumeri il 23 luglio 1940	»	85 »
Sacchi Francesco, nato a Novara il 24 settembre 1942	»	85 »
Sacristano Eleonora, nata a Gragnano il 30 novembre 1943	»	82 »
Fioretti Andrea, nato a Triggiano il 25 luglio 1944	»	81 »
Anania Vittorio Domenico, nato a Spezzano Piccolo il 19 giugno 1943	»	80 »
Andriani Armando, nato a Bari il 30 marzo 1940	»	80 »
Cicinelli Rocco, nato a Bari il 9 luglio 1942	»	80 »
Galletti Fernando, nato a Granarolo dell'Emilia il 22 gennaio 1941	»	80 »
Mazza Accursio Claudio, nato a Ribera il 26 ottobre 1942	»	80 »
Valente Vito, nato a Molfetta il 4 giugno 1942	»	80 »
Silvestri Antonio, nato a Martina Franca il 7 giugno 1941	»	78 »
Galioto Giacomo, nato a Roma il 14 ottobre 1945	»	76 »
Amorati Guido, nato a Cantiano il 25 ottobre 1942	»	75 »
Ardoino Giovanni, nato a Genova il 23 marzo 1946	»	75 »
Carbone Achille, nato a Nola il 12 febbraio 1938	»	75 »
Cotrona Donatella, nata a Potenza Picena il 24 novembre 1943	»	75 »
Fantino Liliana, nata a S. Giorgio Cam.se il 27 settembre 1944	»	75 »
Marani Angela, nata a Bologna il 1° giugno 1943	»	75 »
Taddei Vittorio, nato a Carbonia il 28 ottobre 1941	»	75 »
Mikaelian Varoudjan, nato ad Aleppo l'8 luglio 1939	»	73 »
Mariotti Iole, nata ad Auditore il 18 novembre 1940	»	72 »
Nicastro Saverio, nato ad Avola il 5 marzo 1936	»	72 »
Bellino Vittorio, nato a Modugno il 18 agosto 1945	»	70 »
Bruno Giuseppe, nato a Caltanissetta il 25 agosto 1941	»	70 »
Di Lallo Carlo, nato a Petrella Tifernina il 15 febbraio 1937	»	70 »
Di Marco Maria Antonietta, nata a Catania il 30 luglio 1941	»	70 »
Di Pierro Dante, nato a Castronuovo S. Andrea il 24 aprile 1937	»	70 »
Esposito Vincenzo, nato a Trapani il 18 ottobre 1941	»	70 »
Frau Giovanni, nato a Cagliari il 26 giugno 1941	»	70 »
Maffei Renato, nato a Portici il 21 febbraio 1938	punti	70 su 100
Mazzilli Giuseppe, nato a Corato il 18 gennaio 1925	»	70 »
Menicacci Renato, nato a Orvieto il 10 agosto 1941	»	70 »
Miele M. Giuseppina, nata a Benevento il 22 aprile 1926	»	70 »
Miglietta Raffaele, nato a Squinzano il 25 novembre 1941	»	70 »
Raggi Enrico, nato a S. Arcangelo di Romagna il 30 gennaio 1944	»	70 »
Schirò Eugenia, nata a Chiusi il 26 febbraio 1942	»	70 »
Travaini Alberto, nato a Conegliano il 2 novembre 1942	»	70 »
Valente Giuseppe, nato a Ceglie Messapica il 13 novembre 1930	»	70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1981

M *Il Ministro*: ANIASI

(2547)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici - servizio documentazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5, maggio 1979, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 12 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1979, registro n. 3 Sanità, foglio n. 349, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova il vincitore del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici - servizio documentazione, indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1978.

(2772)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte e fissazione delle sedi d'esame per il concorso a nove posti di procuratore dello Stato

Con decreto dell'avvocato generale in data 18 maggio 1981 è stato stabilito che le prove scritte del pubblico concorso a nove posti di procuratore dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 28 febbraio 1981, abbiano luogo nei giorni 10, 11 e 12 giugno 1981, con inizio alle ore 8,30, nelle seguenti città e sedi rispettivamente per i candidati che nella domanda di ammissione hanno dichiarato la residenza nelle regioni a fianco di ciascuna sede indicate:

Milano, presso l'Università degli studi - aula 201, via Festa del Perdono n. 7 (Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli e Venezia Giulia, Emilia-Romagna);

Roma, presso l'Accademia della polizia di Stato, via Guido Reni n. 23 (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna);

Napoli, presso il palazzo demaniale dell'intendenza di finanza, via Armando Diaz n. 11 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia).

(2993)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1981, n. **23**.

ERSAP - Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1980 - Gestione speciale riforma fondiaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 14 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzato lo storno dei fondi negli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'ERSAP - Gestione speciale riforma fondiaria - per l'esercizio finanziario 1980, di cui agli allegati *A)* e *B)*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 marzo 1981

QUARTA

(*Omissis*).

(2336)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1981, n. **8**.

Acquisto di prefabbricati destinati a locali per servizi di utilità pubblica e sociale, attività produttive e commerciali, case sparse e rurali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 2 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania per l'acquisto di prefabbricati destinati a locali per servizi sociali ed attività produttive assegna ai comuni nell'ambito di un intervento straordinario e di emergenza la somma di lire 100 miliardi.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata, sentita la commissione di merito ed in base ai criteri ed al piano di riparto che verranno definiti con apposita deliberazione, ad assegnare fondi ai comuni riportati nell'elenco previsto dal quinto comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, così come convertito dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la fornitura e la messa in opera di prefabbricati da destinarsi provvisoriamente a locali per servizi collettivi, di utilità pubblica e sociali e per attività terziarie di livello comunale, ivi compresa la realizzazione delle necessarie attrezzature.

Art. 3.

I criteri ed il piano di riparto di cui al precedente art. 2, verranno assunti sulla base delle richieste dei comuni e tenendo conto degli interventi previsti dal commissario di Governo, dalle regioni e dagli enti locali gemellati, da Istituzioni ed associazioni, da forze sociali e da quanti altri hanno stanziato fondi per l'acquisto e la messa in opera di abitazioni mobili c/o elementi componibili da destinarsi ad alloggi e servizi provvisori.

Art. 4.

I comuni di cui al primo comma dell'art. 2, debbono entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge individuare, nell'ambito delle aree previste ad insediamenti provvisori per fronteggiare le immediate esigenze abitative, gli spazi da destinare a servizi collettivi, di utilità pubblica e sociale, nonchè per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali e di quelle connesse all'agricoltura con le relative necessità infrastrutturali.

Art. 5.

La deliberazione del consiglio comunale di individuazione delle aree ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità e urgenza di tutte le opere in essa previste.

Le modalità di occupazione avvengono come previsto dall'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, così come convertito dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 6.

Ai fini della salvaguardia dell'attività agricola, oltre agli interventi previsti dall'art. 2, i comuni possono provvedere alla fornitura e posa in opera di abitazioni mobili o ad elementi componibili, per ospitare nuclei familiari senza tetto addetti all'agricoltura, per ricoveri di animali e depositi per attrezzi e prodotti agricoli, da installare nei pressi di abitazioni rurali distrutte o irrimediabilmente danneggiate dal sisma e già occupate dalle suddette famiglie.

La giunta regionale, su parere della commissione consiliare competente, entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano apposito per il riparto dei fondi ai comuni, sulla base di apposito censimento da operarsi da parte dei comuni stessi.

Art. 7.

Gli appalti per la fornitura e messa in opera dei prefabbricati ivi comprese le necessarie infrastrutture primarie, sono espletati dai comuni attraverso licitazione privata ovvero con il ricorso alla trattativa privata per importi non superiori ai 500 milioni.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 100 miliardi, si fa fronte:

per lire 40 miliardi, mediante prelievo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, dal fondo globale di cui al cap. 203 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, che si riduce di pari importo, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 7, lettera *c*), della legge 2 maggio 1976, n. 183;

per lire 60 miliardi, mediante prelievo dal fondo globale di cui al cap. 203 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che si riduce di pari importo;

con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 miliardi di cui al cap. 459, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 «Programma regionale per l'acquisto di prefabbricati destinati a locali per servizi di utilità pubblica e sociale, attività produttive e commerciali, case sparse e rurali».

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 febbraio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1981, n. **9.**

Integrazione all'art. 48 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, concernente: « Norme per la costituzione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge regionale 23 dicembre 1978, n. 833 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 2 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 48 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è aggiunto il seguente comma:

Nel caso di isorgenza di eventi che impediscano la realizzazione dei servizi speciali psichiatrici negli ospedali generali indicati nel primo comma, la giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, è autorizzata ad individuare, nell'attuale fase transitoria, soluzioni ospedaliere alternative ed a modificare correlativamente le afferenze territoriali di cui è voce nel secondo comma.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 febbraio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1981, n. **10.**

Prima costituzione delle assemblee generali delle unità sanitarie locali e modifiche ed integrazioni della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, recante: « Norme per la costituzione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 2 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'insediamento delle assemblee generali delle unità sanitarie locali e del loro completo funzionamento, è sufficiente che siano stati designati almeno i due terzi dei componenti delle assemblee stesse, fermo restando il riferimento al plenum dell'assemblea per la determinazione dei quorum previsti per i vari adempimenti.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 febbraio 1981

DE FEO

(2351)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1981, n. **10.**

Aggregazione al comune di Russi della borgata di Godo in comune di Ravenna, conseguente rettifica del confine tra i comuni di Ravenna e di Russi, in provincia di Ravenna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 10 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con legge regionale, ed alle condizioni e con le modalità previste nella presente legge, il confine fra i comuni di Ravenna e di Russi, in provincia di Ravenna, può essere rettificato secondo la linea risultante dall'allegata cartografia (allegato *A*).

Art. 2.

La proposta di legge regionale di rettifica del confine deve essere sottoscritta dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Ravenna che risultino residenti senza interruzione nel territorio da aggregare al comune di Russi durante il periodo ricompreso fra la data dell'entrata in vigore della presente legge e quella della sottoscrizione.

La proposta non è ammissibile, se il numero delle sottoscrizioni non corrisponde almeno alla metà più uno del totale degli elettori del comune di Ravenna residenti nel territorio considerato. Il computo è effettuato sulla base del più alto numero raggiunto da tali elettori nel periodo ricompreso fra la data dell'entrata in vigore della presente legge e quella del deposito della proposta, a norma dell'art. 3, primo comma.

La raccolta delle firme deve essere fatta su fogli di carta uso bollo. Ciascuno di essi deve recare stampato in epigrafe esclusivamente il testo della proposta di legge riportato nell'allegato *B*. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7. Le firme devono essere autenticate dall'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7. La proposta di legge deve recare allegati i certificati anche collettivi, di iscrizione nelle liste elettorali del comune di Ravenna, nonchè i certificati di residenza relativi a tutti i firmatari.

Art. 3.

La proposta corredata da tutta la documentazione prescritta deve essere depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Si applica l'art. 9 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7.

All'accertamento dell'ammissibilità della proposta, con riguardo ai requisiti prescritti dalla presente legge, si provvede con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7.

Il comune di Ravenna fornisce, a richiesta, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale i dati che non possono essere desunti dalla documentazione presentata. Dalla data della richiesta dell'ufficio di presidenza, la decorrenza del termine di cui all'art. 11, primo comma, della legge 23 gennaio 1973, n. 7, resta sospesa fino a quando il comune di Ravenna non provveda.

Art. 4.

Intervenuta la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 3, il presidente del consiglio regionale richiede il parere dei consigli comunali di Ravenna e di Russi, nonchè del consiglio provinciale di Ravenna, i quali deliberano entro 45 giorni dalla richiesta.

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Qualsiasi cittadino ha facoltà di fare opposizione alla deliberazione del consiglio di cui sia elettore. L'opposizione è presentata nel termine di 20 giorni, a decorrere dall'ultimo di affissione, al capo dell'amministrazione, il quale ne cura l'immediato inoltro al consiglio regionale.

Art. 5.

Si applica l'art. 12 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7.

La commissione consiliare bilancio e affari generali puo avvalersi delle facoltà di cui all'art. 20, penultimo ed ultimo comma, e 21 dello statuto regionale.

La proposta di legge decade ad ogni effetto, se il consiglio comunale di Russi non esprime parere favorevole a norma dell'art. 4, primo comma, e nel termine in esso indicato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 aprile 1981

TURCI

ALLEGATO *A*

Planimetria indicante il territorio interessato alla variazione delle circoscrizioni comunali di Ravenna e di Russi.

(*Omissis*).

ALLEGATO *B*

Proposta di legge regionale relativa a: Aggregazione al comune di Russi della borgata di Godo in comune di Ravenna - Conseguente rettifica del confine tra i comuni di Ravenna e di Russi, in provincia di Ravenna.

Articolo unico

Il confine fra i comuni di Ravenna e di Russi, in provincia di Ravenna, è rettificato secondo la linea risultante dalla planimetria allegata alla legge regionale n. 10 del 6 aprile 1981.

Il presidente della Regione, sentita la giunta regionale, provvede con proprio decreto alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e della passività nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(2566)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. **60.000**
Semestrale . . . . L. **33.000**
Un fascicolo . . . . L. **350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. **22.000**
Semestrale . . . . L. **12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. **25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. **20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. **8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. **350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. **52.000**
Semestrale . . . . L. **29.000**

Un fascicolo L. **300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiasti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811360)